CAMERA DEI DEPUTATI N. 4234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTA, MANGIACAVALLO, SBARBATI, MANCA, MAZZOCCHIN, D'AMICO

Disposizioni per la regolarizzazione del lavoro sommerso

Presentata il 9 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'espressione « lavoro sommerso » si intende l'esercizio di attività produttive legali, autonome o dipendenti, in modo irregolare, continuativamente o saltuariamente, che sfugge a normative, obblighi e controlli di carattere fiscale, contributivo ed assistenziale, nonché a denunce, iscrizioni e registrazioni. Sotto la citata espressione sono comprese le situazioni più svariate, che vanno dall'evasione totale a quella parziale, dal doppio lavoro allo sfruttamento, dal non rispetto delle norme contrattuali all'abuso di alcune figure normative.

Data l'enorme crescita del lavoro sommerso, il lavoro irregolare non si può considerare più solo come una categoria concettuale, ma rappresenta una componente strutturale del mercato del lavoro, che sposta la situazione italiana da una crescita produttiva senza occupazione ad una crescita con occupazione sommersa e provoca una grande turbativa di mercato, creando concorrenza sleale verso l'impresa che opera in regime di emersione e che deve sopportare ingenti quote di carico fiscale e previdenziale.

Secondo una recente indagine del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) (autunno 1996), a fronte di 24.378.000 persone occupate, 18.000.029 lavorano a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, 1.981.000 sono lavoratori atipici (cioè con contratti *part-time*, temporanei o formativi), 3.919.000 lavorano in modo sommerso sotto il profilo previdenziale o fiscale (tra questi sono compresi casalinghe, studenti, pensionati, disoccupati, doppio-lavoristi che svolgono un'attività principale emersa, cassaintegrati e in mobilità, stranieri clandestini). Dai dati forniti dalla recente relazione del Governatore della Banca d'Italia, le posizioni irregolari sarebbero invece 2.400.000; secondo il rapporto sull'Italia 1997 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il la-

voro sommerso sarebbe pari a 4.975.000 unità; secondo una stima della Confartigianato i lavorativi in nero sarebbero circa 9.500.000.

Sempre secondo la stima del CENSIS, il lavoro sommerso rappresenta un quinto dell'occupazione effettiva e produce una ricchezza pari al 26 per cento del prodotto interno lordo (PIL), che viene così sottratta a fisco e previdenza.

Dal 1980 al 1995 le posizioni irregolari sono cresciute sul totale dal 36,5 per cento al 37,5 per cento, mentre il rapporto lavoro sommerso-lavoro irregolare è passato dal 57,4 per cento al 60,4 per cento. La crescita di lavoro sommerso è stata più consistente nel lavoro dipendente, passando dal 18,9 per cento del 1980 al 21,3 per cento del 1995, mentre nella categoria del lavoro indipendente il lavoro irregolare è rimasto stabile su livelli molto elevati, cioè sul 60,9 per cento.

L'analisi per singoli settori produttivi evidenzia come il fenomeno non sia distribuito omogeneamente, ma tenda, invece, a concentrarsi in alcune aree (agricoltura, costruzioni, trasporti, servizi a domicilio e non destinabili alla vendita) e ad essere inconsistente in altre (prodotti energetici, attività minerarie, credito e assicurazione).

L'agricoltura (dove i lavoratori irregolari rappresentano il 91 per cento) è il settore in cui il lavoro non regolare costituisce da anni la modalità di lavoro prevalente, in quanto per sua stessa natura (stagionalità del lavoro, precarietà) tende a sfuggire a rigide standardizzazioni; tuttavia, negli ultimi anni il lavoro sommerso è cresciuto anche nel settore dei trasporti, nel settore dell'industria (in particolare, in quello tessile) e nel settore edile (che è un settore che sfugge sia al controllo previdenziale che fiscale).

Il lavoro non regolare è cresciuto nell'area dei servizi a carattere domiciliare sia di assistenza che di collaborazione domestica (settore in cui si riscontra un lavoro irregolare pari al 61 per cento); il fenomeno sembra invece diminuire nell'ambito dei servizi destinabili alla vendita (che comprende tutto il terziario, dal commerciale al turistico, alla ristorazione: si tratta di un comparto nel quale vi è soprattutto lavoro irregolare, ma non aziende sommerse, in quanto si tratta di imprese che devono avere licenza e partita IVA).

Anche a livello geografico il lavoro non regolare tende a distribuirsi in modo disomogeneo, in quanto al Sud la percentuale dei lavoratori sommersi è del 50 per cento degli occupati, al Centro Italia del 34,2 per cento, al Nord del 29,4.

Mentre al Sud il sommerso si presenta nella forma del lavoro a carattere continuativo (il lavoro irregolare è una risposta alla crescita della disoccupazione) e coinvolge soprattutto disoccupati, cassaintegrati e giovani in cerca di prima occupazione, al Nord la modalità prevalente è il doppio-lavoro o lavoro saltuario ed investe in particolare occupati e pensionati.

Da una recente indagine realizzata dall'università di Linz, che ha stimato a quanto ammonta il valore dell'economia sommersa nei Paesi industrializzati ed ha verificato quanta quota del PIL sfugge a qualsiasi controllo di legittimità e regolarità, è risultato che esiste un rapporto tra peso della fiscalità, evasione e regolamentazione del mercato del lavoro, in quanto la percentuale del valore del sommerso è proporzionale al livello dell'impostazione fiscale.

Infatti, nella classifica stilata dal gruppo di ricerca dell'università di Linz in merito all'economia sommersa, l'Italia è al primo posto con il 26 per cento rispetto al PIL, seguita dalla Spagna con il 24 per cento, dal Belgio con il 22 per cento, dalla Svezia e Norvegia con il 18 per cento, dalla Francia, Germania ed Olanda con il 14 per cento. Alla fine della classifica ci sono la Gran Bretagna con il 13 per cento e gli Stati Uniti con il 12 per cento, cioè i Paesi più deregolamentati e dove il fisco incide meno.

Dai dati rilevati nei Paesi industrializzati risulta quindi che quanto più il lavoro irregolare è svincolato da oneri fiscali e sociali pressanti, tanto più la sua emersione è facilitata. Il fenomeno del lavoro sommerso esiste spesso in presenza di un costo del lavoro alto, di un'imposizione

fiscale elevata, di un mercato del lavoro rigido.

Alla base del fenomeno del sommerso c'è dunque un duplice interesse, sia per l'impresa che per il lavoratore: se l'imprenditore si sottraesse ai controlli del fisco e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e non versasse per intero i costi fiscali e salariali, il reddito di impresa sarebbe maggiore; d'altra parte il lavoratore preferisce, a parità di importo, percepire un salario senza alcun obbligo fiscale piuttosto che un salario gravato da tutti gli oneri sociali.

Nonostante la gravità del fenomeno e le dimensioni allarmanti che ha assunto, allo stato attuale non esiste ancora una normativa capace di disciplinare adeguatamente questa componente strutturale del mercato del lavoro. A tal fine, è necessaria una strategia di emergenza che agisca su quegli ambiti territoriali nei quali si profila una presenza costante e strutturale di lavoro nero, con una procedura limitata nel tempo che stimoli l'emersione, creando le condizioni economiche e normative generali perché questa acquisti i caratteri di stabilità. Occorre pertanto introdurre sul piano legislativo misure efficaci ed incisive per combattere il lavoro abusivo ed aiutare l'economia sommersa ad affiorare, seppure gradualmente, sul mercato nel pieno rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

Nell'accordo sul lavoro, siglato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, un apposito capitolo è dedicato, al punto 10, all'« emersione del lavoro sommerso »; esso contiene proposte non solo di repressione, ma soprattutto di incentivazione alla regolarizzazione.

Il punto di partenza per l'avvio delle iniziative dirette all'emersione del lavoro sommerso è costituito dai positivi risultati conseguenti all'applicazione dei contratti di gradualità o contratti di rallineamento retributivo che, in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, erano inizialmente previsti con riferimento alle sole imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno.

Con la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, si è convenuto sull'utilità di estendere l'applicazione dei contratti di riallineamento retributivo, finora sperimentati con successo nel settore tessile, a tutti i settori produttivi nel Mezzogiorno, prevedendo una sanatoria ed un condono per le pendenze pregresse sia con il fisco che con l'istituto previdenziale, e concedendo alle imprese un periodo di dodici mesi per recepire tali accordi di gradualità.

I contratti di riallineamento consentono alle aziende sommerse di rientrare gradualmente nella legalità e di avvicinarsi gradualmente alle condizioni minime contrattuali previste per tutti i lavoratori.

Con i contratti di gradualità si prevede la corresponsione di salari iniziali regolari con il versamento di imposte e contributi pari al 65-70 per cento dei minimi contrattuali. Si prevede poi che i salari raggiungeranno l'80-90 per cento fino ad arrivare al 100 per cento del minimo contrattuale.

Comunque il contratto di gradualità non può risolvere da solo il problema di far emergere circa 4 milioni di lavoratori irregolari. È necessario pertanto progettare e attuare un vero e proprio piano di emersione dell'economia del sommerso, che ha assunto dimensioni enormi e livelli incontrollabili.

Dal momento che drastiche misure sanzionatorie ed interventi repressivi sono improduttivi, inefficaci e controindicati, perché, creando condizioni penalizzanti, potrebbero risolversi in un'ulteriore crescita della disoccupazione, occorre introdurre per un periodo limitato di tempo opportune regole affinché il lavoro sommerso trovi la giusta convenienza a convertirsi progressivamente in economia legale, occorre creare incentivi alla emersione, anche attraverso parziali agevolazioni e defiscalizzazione degli oneri sociali, riduzione del costo del lavoro, abbattimento dei costi fiscali e salariali, maggiore flessibilità del lavoro ed incentivazione al *part-time*.

L'emersione del lavoro sommerso avrebbe il vantaggio di determinare un

notevole ampliamento del gettito contributivo e fiscale, dal momento che le imprese irregolari non fatturando, non pagando i contributi, venendo meno agli obblighi fiscali e previdenziali contribuiscono ad appesantire l'evasione fiscale e il disavanzo della previdenza, sottraendo quote di ricchezza alla contabilità nazionale.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, concede ventiquattro mesi per regolarizzare la loro posizione abusiva ai soggetti che svolgono in forma autonoma attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi, contravvenendo alle disposizioni vigenti in campo fiscale, previdenziale, tecnico, professionale e amministrativo.

Per i soggetti che nei termini previsti dalla legge provvedono a regolarizzare la loro posizione è previsto, con l'articolo 2, un credito di imposta pari al 50 per cento per un periodo di ventiquattro mesi dalla regolarizzazione.

L'articolo 3 stabilisce che ai soggetti che non ottemperino nei termini stabiliti agli obblighi previsti dalle norme di carattere amministrativo, fiscale o contributivo, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

Il comma 4 del citato articolo 3 contiene una disposizione che consente ai contribuenti di detrarre fiscalmente le spese sostenute per acquisto di beni o prestazioni di servizi da soggetti che lavorano in nero. Si prevede infatti che, qualora i lavoratori autonomi non regolarizzino la loro posizione, coloro che usufruiscono dei beni e servizi, nel caso in cui denuncino l'irregolarità e possano dimostrare l'avvenuto acquisto del bene o l'avvenuta prestazione del servizio, otterranno una detrazione dal reddito imponibile di importo pari al 10 per cento del pagamento del bene o della prestazione.

Si tratta in sostanza di applicare il principio del conflitto di interessi fra diverse categorie di cittadini, riconoscendo la facoltà di operare apposite deduzioni dal reddito imponibile in rapporto ai corrispettivi per prestazioni regolarmente fatturate o legittimamente documentate ai fini fiscali.

In questo modo, oltre che contrastare il fenomeno dell'omessa fatturazione, si favorisce l'emersione di soggetti sconosciuti al fisco; d'altro canto, chi usufruisce di beni o servizi avrebbe convenienza a chiederne la documentazione per poter detrarre la relativa spesa in sede di versamento delle imposte.

Con l'articolo 4 viene allargata la platea degli utilizzatori dei cosiddetti « contratti di gradualità », introdotti per far emergere le aziende dal sommerso. Infatti, le norme relative ai contratti di riallineamento retributivo, applicati alle imprese operanti nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997, sono estese a tutte le imprese operanti nel territorio nazionale. Il termine di dodici mesi per recepire tali contratti decorre dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 concede altresì ai datori di lavoro, i cui dipendenti non sono stati denunciati agli istituti previdenziali o sono stati denunciati con orari di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una riduzione del 30 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali per ciascun lavoratore dipendente regolarizzato, per un periodo di ventiquattro mesi dalla di regolarizzazione contributiva.

L'articolo 6 prevede la sospensione delle agevolazioni stabilite dagli articoli 4 e 5 nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti del personale regolarizzato nel periodo in cui usufruisce delle agevolazioni.

Con l'articolo 7, qualora il datore di lavoro non proceda alla regolarizzazione, è concessa al lavoratore dipendente che denuncia la propria posizione la possibilità di ottenere, per un periodo di ventiquattro mesi, un *bonus* fiscale pari al 50 per cento del reddito imponibile ed un *bonus* contributivo pari al 30 per cento della retribuzione.

L'articolo 8 mira ad abrogare il divieto di cumulo fra pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti ed autonomi e redditi da lavoro autonomo, introdotto con l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ripristinando la normativa previgente che, con l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, consente sia ai dipendenti che agli autonomi di cumulare la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo con redditi da lavoro autonomo. La disposizione sul divieto di cumulo contenuta nell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 ha infatti favorito il diffondersi dell'abusivismo e del lavoro sommerso, perché molti pensionati, non potendo in base all'attuale normativa svolgere un'altra attività, si sono cancellati dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi, con conseguente distorsione del mercato del lavoro.

Con l'articolo 9 si vuole evitare il lavoro nero o doppio lavoro svolto molto spesso dai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o in mobilità; si prevede pertanto che tali lavoratori, qualora non risultino impegnati in corsi di qualificazione o specializzazione, possano prestare la loro opera in lavori di pubblica utilità disposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, svolgendo un lavoro quanto più affine alla propria qualifica professionale e ricevendo un importo integrativo del trattamento della cassa integrazione guadagni o di mobilità.

Tali lavoratori, qualora svolgano prestazioni di lavoro abusivo, decadono dal diritto ad usufruire delle relative indennità.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità del lavoro, è consentito, con l'articolo 10, alle piccole e medie imprese che ottengono commesse o ordinativi di assumere nuovi lavoratori e concludere il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi. Tale procedura è attivata con l'assistenza delle parti sociali e tramite la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

L'articolo 11 istituisce una cabina di regia nazionale come centro di riferimento delle problematiche connesse all'emersione del lavoro irregolare.

L'articolo 12 disciplina la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Regolarizzazione della posizione).

1. Ai soggetti che svolgono in forma autonoma, a fine di lucro, una attività di produzione o trasformazione di beni e di prestazione di servizi, in assenza dei requisiti tecnico-professionali o degli atti concessori, autorizzatori e di assenso previsti dalla legge per l'esercizio delle attività imprenditoriali e senza ottemperare ai relativi obblighi stabiliti dalle disposizioni vigenti ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi, sono concessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ventinquattro mesi per regolarizzare la loro posizione abusiva.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che ottemperino, nei termini previsti dalla presente legge, agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in campo amministrativo, professionale, fiscale, assicurativo e contributivo, ottengono un credito di imposta pari al 50 per cento sulle dichiarazioni annuali, per un periodo di ventiquattro mesi dalla regolarizzazione della loro posizione, fino ad un tetto massimo di lire 5 milioni per ciascun periodo di imposta.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione del beneficio di cui al comma 1.

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che non procedano, entro il termine previsto dalla presente legge, alla regolarizzazione della posizione abusiva, è inflitta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è cumulabile con altre sanzioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, nei casi di omessa denuncia o iscrizione in appositi registri, albi ed elenchi obbligatori per l'esercizio professionale delle attività o per mancanza dei relativi atti concessori, autorizzatori o di assenso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati l'ammontare, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

4. Coloro che usufruiscono dei beni o delle prestazioni di servizi da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 che non hanno proceduto alla regolarizzazione della propria posizione ai sensi della presente legge, e che possono dimostrare l'avvenuto acquisto del bene o l'erogazione della prestazione del servizio, qualora denuncino l'irregolarità possono detrarre dal reddito imponibile un importo pari al 10 per cento del prezzo del bene acquistato o della prestazione ottenuta, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze.

ART. 4.

(Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).

1. Per i datori di lavoro operanti nel territorio nazionale, i cui lavoratori dipendenti non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, oppure siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribu-

zioni inferiori a quelle previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali o provinciali, oppure siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Sgravi contributivi).

1. Ai datori di lavori di cui all'articolo 4 è altresì concessa una riduzione del 30 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali per ciascun lavoratore dipendente la cui posizione è stata regolarizzata, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione contributiva.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con eventuali sgravi contributivi e con la fiscalizzazione degli oneri sociali già spettanti per legge.

ART. 6.

(Sospensione dalle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono sospese nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti del personale regolarizzato nel periodo in cui usufruiscono delle suddette agevolazioni.

ART. 7.

(Agevolazioni per autodenuncia della posizione lavorativa).

1. Qualora il datore di lavoro non proceda alla regolarizzazione nei termini previsti dalla presente legge, il lavoratore di-

pendente che denunci la propria posizione ha diritto di riconoscimento, per un periodo di ventiquattro mesi dalla regolarizzazione, di un *bonus* fiscale pari al 50 per cento del reddito imponibile e di un *bonus* contributivo pari al 30 per cento della retribuzione, con modalità stabilite, con proprio decreto, dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. A carico delle imprese si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e contributiva.

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di incumulabilità fra pensioni di anzianità e redditi da lavoro autonomo).

1. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « ,in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, » sono soppresse.

2. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

3. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché ai trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dai commi 9 e 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 9.

(Norme per l'utilizzazione dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni in lavori socialmente utili).

1. I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi della

legge 23 luglio 1991, n. 223, quando non risultino impegnati in corsi di riqualificazione o specializzazione indetti dalla azienda o in quelli previsti dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164, possono essere impiegati dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esecuzione di lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 novembre 1996, n. 608, sentite le direzioni regionali o provinciali del lavoro ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, nonché le organizzazioni sindacali. Per l'assegnazione dei lavoratori si deve tenere conto della corrispondenza tra la capacità e la qualifica professionale del lavoratore ed i requisiti richiesti per lo svolgimento del lavoro socialmente utile.

2. Il lavoratore in cassa integrazione guadagni o in mobilità impiegato in lavori di pubblica utilità riceve un importo integrativo di detti trattamenti, pari alla differenza tra il trattamento di mobilità o quanto erogato dalla cassa integrazione guadagni e l'ammontare dell'ultima retribuzione percepita dall'azienda, oppure pari alla differenza tra il trattamento di mobilità o l'erogazione della cassa integrazione e la retribuzione tabellare relativa al lavoro chiamato a prestare, quando questa sia superiore all'ammontare dell'ultima retribuzione percepita.

3. Il lavoratore che rifiuta ingiustificatamente il nuovo impiego o che si assenta per cause di non comprovata forza maggiore perde il diritto a godere del trattamento della cassa integrazione guadagni o del trattamento di mobilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è adottata la decisione da parte della direzione provinciale del lavoro su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego e su denuncia del datore di lavoro.

4. I lavoratori di cui al comma 1, qualora svolgano prestazioni di lavoro abusivo,

decadono dal diritto ad usufruire delle relative indennità e sono comunque cancellati dalle liste di mobilità.

ART. 10.

(Disposizioni particolari per le piccole e medie imprese).

1. Per far fronte alle esigenze temporanee relative a specifiche commesse e ordinativi, è consentita alle piccole e medie imprese l'assunzione di lavoratori per tutta la durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e, conseguentemente, è concessa la facoltà di terminare il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi.

2. La procedura relativa all'instaurazione e conclusione del rapporto di cui al comma 1 è attivata tramite la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza delle parti sociali.

ART. 11.

(Istituzione di una cabina di regia nazionale per l'emersione del lavoro sommerso).

1. È istituita, presso il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, una cabina di regia nazionale con i seguenti compiti:

a) accertare le cause e le dimensioni del lavoro irregolare e del doppio lavoro;

b) svolgere indagini sulle caratteristiche dell'economia sommersa;

c) individuare le possibilità di risoluzione del fenomeno o i motivi che ostacolano l'emersione;

d) analizzare gli strumenti incentivanti utilizzabili e il grado di efficacia delle procedure.

2. La cabina di regia deve altresì operare costantemente un'azione di verifica e monitoraggio degli interventi effettuati e dei risultati conseguiti e riferire al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul-

l'andamento e sull'efficacia delle procedure.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento della cabina di regia nazionale.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1776 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.